

2024

SCHEDA n. 10/2024

# Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2024/25

1

CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/20 – 2021/22  
Ipotesi di Intesa Ministero dell'Istruzione e del Merito/OO.SS. del 27/06/2024



**CISL**  
**SCUOLA**

Legenda	Simboli
Novità	
Approfondimento	
Nota Bene	
Attenzione	

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 e il Ministero dell'Istruzione e del Merito hanno convenuto sull'opportunità di rinviare la procedura di negoziazione per il rinnovo del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie all'esito della conclusione della contrattazione sul CCNI della mobilità ordinario del personale delle istituzioni scolastiche e educative. Anche per le operazioni riferite all'a.s.2024/25 si è, quindi, concordato di confermare l'ultrattività del CCNI sugli utilizzi e assegnazioni provvisorie del 2019/20 – 2021/22 (già oggetto di 2 precedenti proroghe).

L'ipotesi di Intesa, grazie al CCNL 2019/21, **garantisce, ancora una volta, tutele che altrimenti non ci sarebbero state**, per effetto delle disposizioni di legge succedutesi a partire da giugno 2023 (in particolare la L.74/2023 – di conversione del D.L.44/23 – che ha previsto l'applicazione dei blocchi anche sulla mobilità annuale a partire dai neoassunti dell'a.s.2023/24). Ricordiamo come lo stesso D.L.44/23 abbia prorogato, fino al 31/12/2025, la procedura di ricorso alle GPS di I fascia per le assunzioni su posti di sostegno, all'esito delle ordinarie procedure di assunzione.

L'ipotesi di Intesa, inoltre, come già per i precedenti anni scolastici ha previsto che il personale assunto nel 2023/24 con contratto a tempo determinato finalizzato alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato, all'esito positivo dell'anno di prova, possa partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria.

Infine, come già accaduto per le operazioni di mobilità territoriale e professionale, l'ipotesi di Intesa applica a tutto il personale docente - avente titolo a presentare domanda di assegnazione provvisoria – le deroghe previste dall'art.34 del CCNL 2019/21.

Di conseguenza:

- il personale docente **assunto nel 2023/24 con contratto a tempo indeterminato** può produrre domanda di assegnazione provvisoria o utilizzo provinciale (art.13, comma 5, D.Lgs.59/2017);
- il personale **assunto nel 2023/24 con contratto a tempo determinato** (finalizzato alla trasformazione) sulla base dei commi 4 e 9-bis del D.L.73/2021 ovvero dell'art.5-ter del D.L.228/2021, all'esito del superamento positivo dell'anno di prova, partecipa alle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria provinciale;
- il personale **assunto nel 2023/24 con contratto a tempo determinato** (finalizzato alla trasformazione) sulla base dei commi 5 e 6 del D.L.44/2023 (GPS I fascia sostegno), all'esito del superamento positivo dell'anno di prova, partecipa alle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria provinciale;
- **tutti i neoassunti 2023/24** possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale in presenza delle deroghe previste dall'art.34 del CCNL 2019/21 e fatto salvo il



superamento dell'anno di prova.

L'ipotesi di Intesa, inoltre, disciplina la pubblicazione delle graduatorie relative alle operazioni della mobilità annuale. In assenza dell'accordo e in ossequio alla tutela e della protezione dei dati personali, gli Uffici Scolastici non avrebbero avuto la possibilità di pubblicare le graduatorie delle operazioni.

Ricordiamo che le modifiche apportate all'art.33, comma 3 della L.104/1992 dal Decreto Legislativo 105/2022 hanno determinato l'**eliminazione della figura del referente unico** e hanno imposto una modifica ai punti IV, lettere g, i, n degli articoli 8 e 18 del CCNI (precedenze nelle operazioni). Alla luce delle citate modifiche, le precedenze nelle operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria vanno riferite **a tutti i possibili beneficiari** indicati dalle disposizioni contrattuali, senza più far riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.

Di conseguenza, sono divenute inapplicabili, per incompatibilità con le novità introdotte nella L.104/1992, anche le disposizioni che prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità nell'assistenza.

L'ipotesi di Intesa precisa che l'anno svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza previsto dalla legge.

Nell'ipotesi di Intesa si dispone che le operazioni di assegnazione provvisoria del personale assunto a tempo determinato su sostegno (con contratto finalizzato alla trasformazione in tempo indeterminato) siano effettuate prima degli accantonamenti dei posti finalizzati alla tutela dei docenti precari specializzati presenti nelle graduatorie provinciali. Tale operazione si colloca, quindi, tra la fase 40 e la fase 41 dei movimenti.

Anche i docenti assunti da GPS su sostegno ex art.5 D.L.44/23 (con contratto a tempo determinato) se dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo partecipano alle operazioni di utilizzo in qualità di perdenti posto.

Infine, il comma 7 dell'ipotesi di Intesa precisa che per coniuge si devono intendere anche la parte di unione civile e il convivente di fatto, di cui all'art.1, commi 36 e 37 della Legge 76/2016.

Tenuto conto degli obblighi introdotte per tutte le Pubbliche Amministrazioni con il Decreto-Legge 76/2020 (Decreto Semplificazione), l'accesso ai servizi del Ministero dell'Istruzione e del Merito può essere effettuato esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE.



<p>Il <b>personale docente assunto a tempo indeterminato</b> presenta la domanda attraverso il sistema POLIS.</p> <p>Il <b>personale docente assunto a tempo determinato nell'a.s.2023/24, il personale educativo, gli Insegnanti di Religione Cattolica e il personale ATA</b> presenta la domanda in modalità cartacea utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero nella sezione Mobilità.</p> <p>La nota, inoltre, precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il ricongiungimento al genitore può essere richiesto <b>anche in assenza del requisito della convivenza</b>;</li><li>• ai docenti che producono domanda di assegnazione provvisoria in forza delle deroghe e che si trovano nelle condizioni di cui all'art.33, commi 3 e 5 della Legge 104/92 non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere (al fine dell'esercizio della deroga stessa);</li><li>• anche per le operazioni relative all'a.s.2024/25 la contrattazione regionale di cui all'art.3, comma 5, del CCNI si applica alle specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia interessati dal sisma del 2021 e alle province dell'Emilia-Romagna e delle Marche (Pesaro, Urbino e Fano) coinvolte dagli eventi alluvionali del 2023;</li><li>• le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite negli specifici percorsi di protezione di cui al D.Lgs. n.80/2015 ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione può presentare domanda di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo per i comuni con più distretti sub-comunali ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune del luogo di lavoro;</li><li>• possono presentare domanda di assegnazione i Dsga neoassunti in ruolo dal concorso ordinario;</li><li>• può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno e part-time (quest'ultima situazione verrà precisata nella nota di accompagnamento che il Ministero invierà agli Uffici Scolastici Regionali). Ricordiamo, che, in caso di utilizzo, detto personale ha titolo a conteggiare il servizio prestato in qualità di ex LSU come stabilito dalla tabella A dell'allegato E del CCNI sulla mobilità (1 punto per ogni anno di servizio).</li></ul>	 
<p><b>DEROGHE PREVISTE DALL'ART.34 DEL CCNL 19/21</b></p> <p>Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8, dell'art.34 del CCNL 2019/21 viene comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale interprovinciale (e annuale per gli assunti su sostegno da D.L.44/2023) alle seguenti categorie:</p> <p>a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni</p>	

tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2024; nel caso di genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età;

- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3,5 e 6 della L.104/1992. Per i docenti di cui all'art.33, commi 3 e 5 della L.104/1992 non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art.7, comma 1, del CCNI;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del Decreto Legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
  1. coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità;
  2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2;
  4. uno dei fratelli/sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3;
  5. parente o affine entro il terzo grado in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4;
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971.

### DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI

#### Domanda su POLIS

- docenti in esubero su provincia;
- docenti trasferiti quali soprannumerari d'ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità. Di conseguenza, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a. s. 2015/2016 e successivi. **Dopo l'indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L'indicazione dell'intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune;**



<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ docenti restituiti ai ruoli, compresi i docenti rientrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità che hanno avuto una sede di titolarità diversa tra quelle espresse a domanda;</li> <li>➤ docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;</li> <li>➤ docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l'utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anche se privi di specializzazione;</li> <li>➤ docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l'utilizzo su tale tipologia di posti nell'ambito dello stesso grado di istruzione;</li> <li>➤ docenti della primaria di posto comune che chiedono l'utilizzo su posto lingua avendone titolo;</li> <li>➤ docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno <b>nel medesimo ordine di scuola</b>;</li> <li>➤ docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado;</li> <li>➤ docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l'utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i passaggi;</li> <li>➤ docenti, anche non in esubero, che, avendone i requisiti, chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica culturale e della pratica musicale, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete;</li> <li>➤ gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 183/2006.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Domanda cartacea</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I docenti di religione cattolica, nei casi di riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento <b>fino ad un quinto</b>, laddove non sia possibile il completamento dell'orario nella scuola di servizio, sono utilizzati per le ore mancanti nella stessa scuola, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.</li> <li>➤ Se sono in servizio su più scuole, per tali ore resteranno a disposizione nella scuola dove si è verificata la riduzione, oppure, nella prima scuola di servizio qualora nella scuola di completamento le ore si esauriscano.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I docenti di religione cattolica a cui è stata revocata l' idoneità all'insegnamento vengono utilizzati, anche d'ufficio, in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, analogamente a quanto disposto per i docenti in esubero.</li> <li>➤ Gli IRC possono chiedere utilizzazione in un'altra istituzione scolastica dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. Gli Insegnanti di Religione Cattolica possono, altresì, chiedere l'utilizzazione a domanda per diverso settore formativo purché in possesso dell' idoneità concorsuale e dell' idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano.</li> <li>➤ La valutazione è effettuata in base alle tabelle dei titoli del CCNI 2019/22 posseduti. La graduatoria è formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI</b></p> <p><b>Le utilizzazioni sono effettuate sulla base delle preferenze espresse dagli interessati.</b></p> <p>Ai fini delle utilizzazioni del personale docente <b>in esubero su provincia</b>, è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità.</p> <p>Per il personale privo di titolarità su scuola, in caso di assenza di domanda o in assenza di posti disponibili nelle preferenze scelte, l'utilizzazione avviene d'ufficio.</p> <p><b>Nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'utilizzo negli Uffici Tecnici degli ITP appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola o in subordine tra i docenti in esubero provinciale tenendo conto del punteggio a loro attribuito.</li> <li>➤ Dopo aver coperto tutte le disponibilità, il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, ancora senza sede di servizio, può essere utilizzato, a domanda, nella ex scuola di titolarità per eventuali progetti del PTOF nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico e per la copertura delle supplenze. Tale modalità di utilizzazione sarà attuata fino all'assorbimento dell'esubero.</li> <li>➤ Le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare.</li> <li>➤</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>N.B. Nota Bene</p> </div>	

## LICEI MUSICALI

Ricordiamo che **a partire dall'anno scolastico 2020/21**, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie verso i posti degli insegnamenti specifici per i licei musicali seguono le regole generali previste dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

## ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Le assegnazioni provvisorie sono effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti di potenziamento, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni compatibili. Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Secondo le regole del CCNI può produrre domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato, ivi compreso quello che ha ottenuto, con le operazioni di mobilità, una nuova sede per l'anno scolastico 2024/25.

Avendone le condizioni, oltre a tutti i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti il 2023/24 (che partecipano alle operazioni senza alcuna limitazione), possono produrre domanda di **assegnazione provvisoria provinciale**:

- i docenti assunti **con contratto a tempo indeterminato** nell'a.s.2023/24;
- i docenti assunti **con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/24** a seguito delle procedure di cui all'art.59, commi 4 e 9-bis del Decreto-Legge 73/2021 nonché ai sensi dell'art.5-ter del D.L.228/2021 all'esito del superamento positivo dell'anno di prova;
- i docenti assunti **con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/24** a seguito della procedura di cui agli artt.5 e 6 del Decreto-Legge 44/2022 (posto sostegno) all'esito del superamento positivo dell'anno di prova se rientranti nelle condizioni previste dalle deroghe di cui all'art.34 del CCNL;

Possono presentare domanda di **assegnazione provvisoria interprovinciale**, alle condizioni previste dal CCNI, oltre ai docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti (che partecipano senza limitazioni), tutti gli assunti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o determinato) che rientrino nelle deroghe previste dall'art.34 del CCNL 2019/21.

**N.B.: per il personale assunto a tempo determinato è, altresì, necessario**



## il superamento positivo dell'anno di prova.

I docenti assunti a seguito delle suindicate procedure straordinarie presentano l'istanza di assegnazione provvisoria per l'a.s.2024/25, con le medesime scadenze degli altri docenti, compilando **il modello cartaceo** pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*. **La convalida di tali domande da parte degli Uffici è, comunque, subordinata al superamento nell'a.s.2023/24 del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 59/2017.**

Le assegnazioni provvisorie del personale assunto con contratto a tempo determinato trovano applicazione nella sequenza operativa delle operazioni di cui all'Allegato 1 – del CCNI dopo la fase 40 e prima della fase 41.

L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenza di cui all' articolo 8 del CCNI.

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

- Ricongiungimento **ai figli o agli affidati di minore età** con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento **al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente**, ivi compresi parenti o affini **purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica**;
- **Gravi esigenze di salute del richiedente** comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento **al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza)**.

### ATTENZIONE

- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;
- L'età dei **figli è riferita al 31 dicembre 2024**;
- Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i **65 anni entro il 31 dicembre 2024**;
- In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
- 

Inoltre, possono partecipare alle operazioni di **assegnazione provvisoria**, avendone i requisiti ed esclusivamente **per altra provincia** rispetto a quella di titolarità:

- i docenti **non in possesso di titolo di specializzazione**, purché siano stati ammessi ai relativi percorsi TFA sul sostegno;





<p><b>Precedenza II</b>          Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a. s. 2014/2015 e successivi. <b>Dopo l'indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto sub-comunale. L'indicazione dell'intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.</b></p> <p><b>Precedenze III – IV – VI – VII</b>  <i>(Personale con disabilità o che necessita di cure, assistenza, coniuge di militare o che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni EE.LL.)</i>  <b>L'indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub-comunale) di precedenza è obbligatoria sempre, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.</b> La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.</p> <p><b>Nota Bene:</b>  <b>Per il personale con disabilità di cui all'art.21 della Legge 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950 l'indicazione del comune non è obbligatoria.</b></p> <p><b>Precedenza V</b>          Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo</p> <p><b>Precedenza VIII</b>          Personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale.</p>	  
<p style="text-align: center;"><b>PERSONALE ATA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Domanda cartacea</b></p> <p>Il CCNI 2019/20 – 2021/22 ha realizzato l'omogeneità con i docenti <b>per quanto riguarda le precedenze ed il vincolo del codice sintetico del comune o del distretto sub/comunale, nel caso di domande di assegnazione provvisoria.</b></p>	

La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. è effettuata, considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità d'ufficio, da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. La valutazione è effettuata con le seguenti precisazioni:

- Nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- L'età dei figli è riferita al 31 dicembre 2024;
- In caso di **parità di precedenze e di punteggio** prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
- Le precedenze sono analoghe a quelle del personale docente;
- L'espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla prima riga della nota 3 All. E - Tabella A CCNI mobilità 2019/2022 è sostituita dall'espressione "servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile".

#### **Personale ex LSU stabilizzato**

Il personale ex LSU assunto con contratto full-time può partecipare alle operazioni di mobilità annuale cui abbia titolo (sia utilizzo che assegnazione provvisoria). In particolare, detto personale, nel caso partecipi alle operazioni di utilizzo a seguito di una situazione di soprannumerarietà, ha titolo a richiedere la valutazione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali in qualità di LSU secondo le note *g)* e *h)* del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 18 maggio 2022 (un punto per ogni anno prestato).

**Anche il personale ex LSU con contratto part time partecipa alle operazioni di mobilità annuale.**

#### **DSGA**

L'ipotesi di Intesa ridefinisce le modalità con le quali garantire la copertura dei posti da Dsga. Ricordiamo che nel frattempo è in via di definizione la procedura valutativa per le progressioni degli assistenti amministrativi facenti funzione di Dsga da più di tre anni. I posti sui quali disporre gli utilizzi sono di diverso tipo:

- Posti vacanti e disponibili all'esito della procedura;
- Posti solo disponibili (coperti da un titolare che è assente tutto l'anno perché in assegnazione provvisoria o per altro motivo).

Le operazioni di utilizzo saranno disposte secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Funzionari, inquadrati nel ruolo di Dsga, in esubero;
- b) Funzionari e EQ (Dsga). Si tratta dei Dsga titolari su una scuola che possono chiedere di essere assegnati anche su un'altra scuola e dei



funzionari privi di incarico di elevata qualificazione (si tratta dei titolari sulla precedente area C). In caso di richiesta della medesima scuola da parte di più soggetti l'assegnazione del posto avverrà secondo i criteri definiti all'esito del confronto previsto dall'art.30, comma 9, lettera a5) del CCNL 2019/21 e cioè:

1. Svolgimento dell'incarico ad interim di Dsga nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico più recente;
  2. Titolarità di incarico di Dsga nell'istituzione scolastica nell'anno più recente;
  3. Maggiore anzianità di servizio nell'area dei funzionari e EQ e/o nel precedente sistema di classificazione;
  4. Titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al II ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni;
  5. Viciniorietà tra l'istituzione scolastica da assegnare e la sede dell'incarico di titolarità;
  6. Maggiore anzianità anagrafica;
- c) Personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e EQ, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito per la durata della stessa;
- d) Assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata l'area degli assistenti oppure con diploma di scuola secondaria di II grado e almeno 10 anni di esperienza;
- e) Altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale con la II posizione economica e in subordine la I posizione economica;
- f) Personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e EQ di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) e e) è graduato in base alle tabelle relative alla procedura valutativa per le progressioni verticali.